



COMUNE DI SUNO
Provincia di NOVARA

DETERMINAZIONI

REGISTRO GENERALE N. 344

SERVIZI FINANZIARI, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 18/12/2018

**OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.5.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE"
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018**

ORIGINALE

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni

contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017,

B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di *"certezza, stabilità e continuità"* e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della *"eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale di nomina delegazione trattante e di indirizzo;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

Dato atto che la retribuzione di posizione dei tre Responsabili di servizio nell'anno 2016 era rispettivamente di 8.000,00, 7.500,00 e di 6.500,00.

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Dato atto che le risorse di cui all'art. 32, co. 7, del Ccnl del 22/01/2004 con il nuovo Ccnl 2016/2018, confluiscono nell'importo unico consolidato, di cui all'art. 67, comma 1, e saranno spendibili, a decorrere dall'anno 2018 senza alcun vincolo di destinazione;

Preso atto che l'allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 maggio u.s. , n. 18, nell'ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ricordando che la stessa si colloca a valle del d.lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenzia come "necessario" per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo a rettifica delle tabelle 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Ricordato che il salario accessorio dell'anno 2016 era pari a € 43.641,84

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;

- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2017 non vi sono state cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità come previsto dall'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 44.461,25 (43.641,84 + 819,41) di cui l'importo di € 819,41 è il differenziale PEO ex CCNL 2016/18 Enti Locali ed è fuori dal limite, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2018", ALLEGATO al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che il fondo straordinario è di € 4.670,61 ed essendo stato liquidato per tutto il lavoro straordinario effettuato la somma di € 2.841,88, è possibile riportare nella parte variabile del fondo l'importo di € 1.828,73 e che le stesse sono escluse dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Evidenziato che occorrere fare una decurtazioni pari ad € 2.200,00 pari all'aumento dell'indennità di posizione del Responsabile Servizio Polizia Municipale operata nel 2016 .

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 19.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali le progressioni economiche orizzontali storicizzate e l'indennità di comparto;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di dare atto d avere proceduto al ricalco del Fondo 2017 come da ALLEGATO.

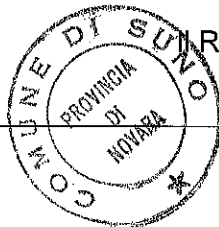
3) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 44.091, come da ALLEGATO alla presente Determinazione;

4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sull'impegno di spesa assunto con determinazione n. 84 del 18/12/2018 - SERVIZI FINANZIARI, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Comune di Suno, li 18/12/2018



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Tranchida

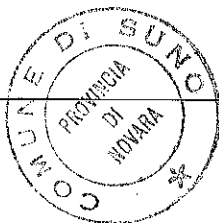
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosanna Tranchida", written over the printed name.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/12/2018

Suno, li

18/12/2018



Il Segretario Comunale
Rosanna TRANCHIDA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosanna Tranchida", written over the printed name.

COMUNE di SUNO
RICALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 - RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo approvato	Importo ricalcolato	CODIFICA CONTO ANNUALE
ART. 14, COMMA 4	Riduzione 3% lavoro straordinario	€ -	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA A	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 - MENO personale ATA trasferito allo Stato	€ 35.025,58	€ 35.025,58	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA B	b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996	€ -	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA C	c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996	€ -	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA F	I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993	€ -	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA G	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;- ATA	€ -	€ -	F556
ART. 15, COMMA 1, LETTERA H	dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	€ -	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA I	eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale	€ -	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA J	importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997	€ -	€ 1.126,94	
ART. 4, comma 1, CCNL 05/10/2001	Incremento risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all' 1,1 % del monte salari dell'anno 1999	€ -	€ 3.215,54	
ART. 15, comma 5,	attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche	€ -	€ -	F83H
ART. 15, COMMA 1, LETTERA L	somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	€ -	€ -	F82H
ART. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	€ -	€ 1.834,69	F919
ART. 32, comma 1 CCNL 2004	Incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 1.820,09	€ 1.727,24	
ART. 32, comma 2 CCNL 2004	Incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001	€ 1.467,84	€ 1.392,94	F61G
ART. 32, comma 7 CCNL 2004	importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (alte professionalità)	€ -	€ 557,17	
ART. 4, COMMA 1, CCNL 2004-2005	Incremento risorse del fondo di un importo pari allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003	€ 1.550,02	€ 1.329,44	F62G
ART. 8, COMMA 2, CCNL 11/4/2008	Incremento risorse del fondo di un importo pari allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005	€ 1.894,28	€ 2.325,32	F63G
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	€ 442,03	€ 442,03	F64G
Art. 1 comma 456 L. 147/2013	Consolidamento decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014 (da riportare per gli anni successivi)	€ -	€ -	F27I
Art. 23 comma 2 D. lgs. 75/2017	Decurtazione per superamento tetto 2016	€ -	€ -	
TOTALE		€ 42.199,84	€ 48.976,89	

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 - RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo approvato	Importo ricalcolato	
ART. 15, lett. K	Risorse previste da disposizioni di legge (progettazione)	€ -	€ -	F930
ART. 15, lett. K	Risorse previste da disposizioni di legge (ICI)	€ -	€ -	F929
ART. 15, comma 5,	Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	€ -	€ -	F925
ART. 15, comma 2	Incremento 1,2% monte salari 1997	€ 250,00	€ 2.600,63	F932
ART. 17 comma 5	Risorse anni precedenti	€ -	€ -	
TOTALE		€ 250,00	€ 2.600,63	

€ 42.449,84 € 51.577,52
€ 9.127,68

soggette a limite 42.449,84 € 51.577,52 €

LIMITE FONDO 2016 € 43.641,84

**Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018
COMUNE DI SUNO**

Fonte	Descrizione	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	48.976,89
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	819,41
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	49.796,29
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	art. 43 legge 449/1997, sponsorizzazioni, nuove conv.ni - attività ordinariamente rese	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	€ 2.600,63
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	2.600,63

TOTALE FONDO 2018	52.396,92
Di cui assoggettati a limite 2016	51.577,52

LIMITE FONDO 2016 € 43.641,84

Riduzione per superamento limite 2016	7.935,68
FONDO	44.461,25

INCREMENTI VARIABILI FUORI LIMITE

Art. 67 comma 1 e 2	Economie anno precedente solo parte stabile	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	1.829
Art. 67 comma 3 lett. b)	Risparmi da piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Specifiche dispos. legge - incent. funz. Tecniche d. lgs. 50/2016 Ecc	
Art. 67 comma 3 lett. a)	art. 43 legge 449/1997, sponsorizzazioni, nuove conv.ni - attività non ordin. rese	

DECURTAZIONI

Decur. consolid. 2011/14		
Altre decurtazioni	Indennità posizione Area Vigilanza aumentata	2.200

TOTALE FONDO DISPONIBILE 44.091

COMUNE DI SUNO

Provincia di Novara

COMUNE DI SUNO		
Prot. n. <u>9610</u>		
17 DIC. 2018		
Cat. <u>3</u>	Clas. <u>6</u>	Fasc.

OGGETTO: Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Suno per il personale non dirigente - anno 2018.

Il revisore Unico dei Conti del Comune di Suno, Dott.ssa Mariangela Brunero,

Preso atto delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

- CCNL del 01.04.1999 articoli 14, 15 e 17;
- CCNL del 14.09.2000 articolo 54;
- CCNL del 05.10.2001 articoli 4 e 28;
- CCNL del 22.01.2004 articoli 31 e 32;
- CCNL del 09.05.2006 articolo 4;
- CCNL del 11.04.2008 articolo 8;
- CCNL del 31.07.2009 articolo 4.

Preso atto che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";



Visto:

▪ l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

▪ l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria di costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Suno per il personale non dirigente - anno 2018;

Vista la determinazione n. 72 del 3.11.2016 di costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Suno per il personale non dirigente - anno 2016;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2017 risulta aver rispettato:

- gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che dalla documentazione esaminata emerge:

Risorse stabili:

FONTE	Valore
Art. 67 comma 1	48.976,89
Art. 67 comma 2 lett. b)	819,41
Totale risorse stabili	49.796,30

Risorse variabili:

FONTE	Valore
Art. 67 comma 3 lett. h)	2.600,63
Totale risorse variabili	2.600,63

Totale fondo 2018	52.396,93
Di cui assoggettati a limite 2016	51.577,52
Limite fondo 2016	43.641,84
Riduzione per superamento limite 2016	7.935,68
FONDO	44.461,25

Economie fondo straordinario confluite Art. 67 comma 3 lett. e)	1.828,73
Differenza aumento indennità di posizione	-2.200,00
FONDO	44.089,98

esprime

parere favorevole alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Suno per il personale non dirigente, anno 2018, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Suno, 17 Dicembre 2018

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Mariangela Brunero

